



COMUNE DI BUDRIO

Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA A MEZZO
AUTOVETTURA
(NOLEGGIO CON
CONDUCENTE)**

2005

**APPROVATO: CON DELIBERA CONSILIARE N. 103
IN DATA 26/10/2005.**

INDICE GENERALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto

Art.2 - Definizione del servizio ed impiego delle vetture immatricolate ad uso N.C.C. nei servizi di linea od in sostituzione dei servizi di linea

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art.3 - Titolo per l'esercizio dei servizi

Art.4 - Cumulo dei titoli

Art.5 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

Art.6 - Ambiti operativi territoriali

Art.7 – Rimesse per il servizio di noleggio con conducente

CAPO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.

Art.8 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni.

Art.9 - Impedimenti soggettivi

CAPO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art.10 – Composizione e nomina

Art.11 - Funzioni

Art.12 - Modalità di funzionamento

Art.13 - Durata in carica e sostituzione dei membri

CAPO V - ORGANICO DEL SERVIZIO N.C.C.

Art.14 – Criteri e procedure per la determinazione degli organici

CAPO VI - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.15 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art.16 - Contenuti del bando di concorso

Art.17 - Presentazione della domanda

Art.18 - Commissione di concorso

Art.19 - Titoli che danno diritto al punteggio in caso di concorso per soli titoli

Art.20 – Titoli di preferenza in caso di concorso per titoli ed esami

Art.21 - Materie d'esame

Art.22 - Validità della graduatoria

Art.23 - Rilascio delle autorizzazioni

Art.24 - Validità delle autorizzazioni

Art.25 - Inizio del servizio

CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art.26 - Trasferibilità per atto tra vivi

Art.27 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

Art.28 - Collaborazione familiare

Art.29 – Personale dipendente

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

Art.30 - Obblighi dei conducenti

Art.31 - Obblighi specifici per l'esercente il servizio
N.C.C.

Art.32 - Diritti dei conducenti di N.C.C.

Art.33 - Divieti per i conducenti di N.C.C.

Art.34 - Divieti specifici per l'esercente il servizio
N.C.C.

CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.

Art.35 - Caratteristiche dei veicoli

Art.36 - Caratteristiche specifiche per le autovetture
al servizio N.C.C.

Art.37 - Controllo dei veicoli

Art.38 - Avaria del veicolo

Art.39 - Veicoli di scorta

Art.40 – Sostituzione autovettura per fermo tecnico

Art.41 - Radio telefono

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art.42 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio
N.C.C.

Art.43 - Trasporto disabili

Art.44 - Tariffe

Art.45 - Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

Art.46 - Servizi con caratteristiche particolari

Art.47 - Vigilanza

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art.48 – Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e
procedimento

Art.49 - Diffida

Art.50 - Sospensione della autorizzazione. Casi e
Procedimento

Art.51 - Sospensione cautelare dal servizio

Art.52 - Decadenza della autorizzazione. Casi e
Procedimento

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.53 - Norma di rinvio

Art.54 - Abrogazione di precedenti disposizioni

Art.55 - Disposizioni finali e transitorie.

Art.56 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. - Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente con autovettura (nel seguito denominato "N.C.C.") in conformità della legge 15 gennaio 1992 n° 21 e tenuto anche conto delle direttive in materia emanate dalla Regione Emilia Romagna (Deliberazione del consiglio regionale n. 2009 del 31.05.94).

2. Le norme del presente Regolamento danno attuazione, assumendole come riferimenti normativi, alle seguenti disposizioni:

a) regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale);

c) legge regionale 14 giugno 1984 n. 31 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);

d) legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica);

e) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382);

f) decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267;

g) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);

h) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada);

i) decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);

l) decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico);

m) deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia - Romagna del 7 ottobre 1997 n. 1795 avente oggetto "Criteri e modalità per l'affidamento in sub-concessione dell'esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea.";

n) decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422: "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale";

o) decreto ministeriale del 20/04/1993 recante la disciplina per la determinazione del minimo e del massimo per il servizio di noleggio con autovettura;

p) art.8 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro sui diritti delle persone handicappate”;

q) decreto ministeriale del 22/06/2000 n. 215 “Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell’ambito dell’organizzazione del trasporto pubblico locale”.

r) decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

Art. 2

Definizione del servizio ed impiego delle autovetture immatricolate ad uso N.C.C. nei servizi di linea od in sostituzione dei servizi di linea

1- Il servizio N.C.C. è definito in via generale dall'art. 1 e, nei suoi elementi specifici, dall' articolo 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

2- I titolari di autovetture N.C.C. possono utilizzare propri mezzi per effettuare servizi di linea nei comuni montani e negli altri territori a domanda debole, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, vale a dire in conformità delle disposizioni regionali sulle modalità di espletamento. La partecipazione alle gare per l'affidamento di detti servizi è comunque subordinata al nulla osta dell'ufficio competente in ordine alla compatibilità dei programmi di esercizio delle linee messe in gara con il regolare svolgimento del servizio noleggio con conducente.

CAPO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3

Titolo per l'esercizio dei servizi

1. - L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e 7 della legge 21/1992.

2. - Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dall'articolo 8, 9 e 10 della legge 21/1992 e dal presente regolamento.

3. - L'autorizzazione è riferita a un singolo veicolo.

4. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare, o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/1992.

5. - Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate inoltre le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi ai turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

Art. 4 Cumulo dei titoli

1. – Non è consentito essere titolari di più di una autorizzazione per l'esercizio di N.C.C. a mezzo autovettura rilasciata dal Comune di Budrio.

Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. - I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall' articolo 7 della legge 21/1992.

2. - E' consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1, della legge 21/1992, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.

3. - In caso di recesso, di decadenza od esclusione dagli organismi medesimi, si applicano i commi 2 e 3 del citato art. 7 della legge 21/1992

4. – La gestione mediante conferimento può essere avviata su denuncia all'ufficio competente del Comune che ha rilasciato il titolo e con contestuale presentazione della seguente documentazione:

- a)** copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
- b)** dichiarazione attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta dichiarazione sostituisce quella del titolare, per la durata del conferimento;
- c)** autocertificazione attestante l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/1992;

5. – Il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia entro trenta giorni apposito nulla osta ritenuto efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge 21/1992.

6. - Nell'autorizzazione, intestata al titolare, saranno riportati in calce: la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

Art. 6 **Ambiti operativi territoriali**

1. - I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.

2.- Per il servizio N.C.C, il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, è effettuato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, con partenza dalla rimessa per qualunque destinazione o, quando espressamente autorizzata dall'area di sosta assegnata.

Art. 7 **Rimesse per il servizio di noleggio con conducente**

1.Le rimesse, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art. 8, comma 3, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono luoghi ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utente.

2.Le caratteristiche, ai fini dell'idoneità e come requisito per il rilascio del titolo, sono disciplinate dall'articolo 8, comma 2.

CAPO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 **Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni**

1.- Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio del servizio N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a)** essere cittadino italiano ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b)** essere iscritto all'albo delle imprese artigiane od al registro delle imprese;
- c)** essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
- d)** essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9;
- e)** essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da adibire al servizio;
- f)** non avere trasferito ad altri altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito del Comune di Budrio;

- g)** non essere titolari di autorizzazione N.C.C. rilasciata da altro Comune;
- h)** essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2.- Per l'esercizio del servizio N.C.C. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio Comunale di una rimessa, da intendersi come un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio.

L'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso.

Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede dell'impresa, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico - sanitarie, edilizie, e di quanto altro, eventualmente, prescritto dalla normativa al riguardo.

3.- L'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale in quanto già accertato dagli uffici della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art. 6 della legge 21/1992.

4.-In ogni caso il responsabile del procedimento, di cui alla legge 241/1990, può procedere ad accertamenti d'ufficio, nonché chiedere il rilascio di dichiarazioni ed ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti e della sussistenza degli impedimenti soggettivi alla titolarità della autorizzazione di cui all'art. 9.

5. – Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dal D.P.R. 445/2000;

6.- La perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

Art. 9 Impedimenti soggettivi

1.- Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:

- 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
- 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- 13 settembre 1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale);
- 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

e) l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni e salvi i casi di riabilitazione;

f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo.

2. - Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio la situazione prevista dal comma 1, lettere a),b),c)ed e) ed acquisisce dall'interessato la documentazione relativa alle lettere d) ed f).

CAPO IV - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 10

Composizione e nomina

1.- Per l'esame di problemi di carattere generale e per l'espressione di pareri, in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del presente regolamento è istituita un'apposita commissione consultiva.

2.- La Commissione consultiva è costituita con atto del Sindaco ed è composta da 3 (tre) membri, di cui:

- a)** uno designato dal Comune con funzioni di Presidente;
- b)** uno designato dalle associazioni di categoria degli operatori del trasporto di persone non di linea maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito locale;
- c)** uno designato congiuntamente dalle associazioni degli utenti operanti in ambito comunale o, in assenza di queste, dalle rappresentanze comunali sindacali più rappresentative.

2.- Qualora le associazioni di cui al comma 1, lettera b),c), non raggiungessero l'accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, il Comune di Budrio, procede, con sorteggio, alla nomina dei membri fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni.

3.- Nel caso in cui, entro i termini stabiliti, taluna delle associazioni di categoria, non provveda a designare i propri rappresentanti, la Commissione è costituita dai soli componenti effettivamente designati.

4.- Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune di Budrio, di categoria non inferiore alla "C".

Art. 11 Funzioni

1.- La Commissione consultiva esprime parere obbligatorio nelle seguenti materie:

- a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
- b) formazione e variazione di norme regolamentari;
- c) criteri e procedure per i posteggi di stazionamento, nel caso in cui il Comune valuti l'eventualità della sosta in piazza per il servizio di N.C.C..

2.- La commissione è tenuta a rendere i pareri di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora le siano richiesti parere facoltativi, la commissione è tenuta a dare immediata comunicazione all'organo richiedente del termine entro il quale il parere sarà reso.

3.- In caso di decorrenza del termine di cui al comma 2 senza che sia stato comunicato il parere o senza che il presidente della commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo cui spetta la decisione di procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.

4. – Nel caso in cui la commissione abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al 2 comma può essere interrotto per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

Art. 12 Modalità di funzionamento

1.- Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale fissa l'ordine del giorno.

2.- La Commissione è convocata tutte le volte in cui è tenuta a rendere parere obbligatorio e qualora ci sia richiesta di pareri facoltativi. E' altresì convocata una volta all'anno per l'esame di eventuali problematiche generali connesse all'andamento dei servizi.

3.- Le sedute della Commissione sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti e se è presente il membro di cui all'art. 10, comma 2, lettera a).

4.- In caso di assenza temporanea del Presidente, la carica viene assunta da altro componente di nomina comunale.

5.- Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, a cura del segretario della Commissione.

6.- Il verbale deve riportare, in modo sintetico, le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

Art. 13
Durata in carica e sostituzione dei membri

- 1.- La Commissione consultiva resta in carica 4 (quattro) anni a far data dalla sua costituzione.
- 2.- I componenti della Commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, ad iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati.

CAPO V - ORGANICO DEL SERVIZIO N.C.C.

Art. 14
Criteri e procedure per la determinazione degli organici

- 1.- Il numero delle autovetture, da adibire al servizio di noleggio con conducente è stabilito dal consiglio comunale nel rispetto dei criteri e della metodologia eventualmente predisposti dalla Provincia di Bologna.
- 2.- Spetta alla Provincia di Bologna l'approvazione dei suddetti provvedimenti da considerarsi, a tutti gli effetti, come parte integrante del presente Regolamento.

CAPO VI - MODALITA'PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.

1. - Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. vengono assegnate in seguito a pubblico concorso, per titoli ed esami o per soli titoli, ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti fino a copertura degli organici comunali dei servizi, determinati ai sensi dell'art. 14.
2. - Qualora si verifici, per qualsiasi motivo, una vacanza negli organici dei servizi, si procede ad indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. - L'indizione del concorso, avviene entro 60(sessanta) giorni dalla data di esecutività della deliberazione con cui sono determinati gli organici o si è aumentato il contingente numerico esistente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 27.
4. - Il bando di concorso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul Bollettino della Regione Emilia Romagna e sul sito internet del Comune.

Art. 16
Contenuti del bando di concorso

1. - Il bando di pubblico concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre e relativo regime fiscale;
- d) l'indicazione di eventuali titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 20;
- e) le materie di esame e i criteri di valutazione delle prove e dei titoli;
- f) l'indicazione dei titoli valutabili e le modalità di valutazione dei titoli nel caso di indizione di concorso pubblico per titoli ed esami o per soli titoli;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

Art. 17
Presentazione della domanda

1. - La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione N.C.C. deve essere presentata al Sindaco del Comune di Budrio, in bollo, sottoscritta secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Nella domanda devono essere indicati generalità, luogo e data di nascita.

2. - La domanda medesima deve contenere, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), c), g, h).

3.- Entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande l'organo competente approva l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi, trasmettendolo alla Commissione di cui all'articolo 18 e dandone comunicazione agli esclusi.

Art. 18
Commissione di concorso

1. - Per l'espletamento del concorso di cui all'art. 15, la Giunta nomina un'apposita Commissione di concorso.

2. - La Commissione è composta dal funzionario comunale responsabile dell'Ufficio competente o altra figura con competenze equivalenti, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove concorsuali o per l'esame dei titoli (nel caso di concorso per soli titoli), di cui almeno uno esterno all'Amministrazione. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI.

3. - Gli uffici comunali competenti valutano la regolarità delle domande di ammissione e trasmettono alla Commissione l'elenco dei candidati ammessi.
4. - La data dell'esame o quella della valutazione dei titoli fissata dalla Commissione, è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata A. R. da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 20 (venti) giorni prima della data suddetta.
5. - Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di 10 (dieci) voti, per la valutazione dei titoli vedasi gli articoli 19 e 20.
6. - Alla prova d'esame e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. - La Commissione, una volta svolte le prove d'esame od esaminati i titoli, redige entro 10 giorni la graduatoria, e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione entro i successivi 15 giorni.

Art. 19

Titoli che danno diritto a punteggio in caso di concorso per soli titoli

1. - In caso di concorso per soli titoli, il punteggio che ciascuna domanda può ottenere si calcola secondo i seguenti criteri:
- a) aver esercitato il servizio di taxi, in qualità di sostituto del titolare di licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi negli ultimi 5 anni, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente od in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea per il medesimo periodo:
punti 3
- b) aver prestato servizio in qualità di autista presso pubbliche amministrazioni, aziende od imprese private:
per ciascun semestre punti 0,5 sino ad un massimo di
punti 3
- c) avere la proprietà o la disponibilità in leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di persone portatrici di handicap:
punti 2
- d) essere in possesso di un titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera:
punti 0,75

e) carichi di famiglia (come da dichiarazione ai fini della imposta sui redditi per l'anno in corso) e figli a carico indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o meno:

punti 0,25 per ogni figlio;
altri familiari a carico punti 0,15 per ogni familiare;
fino al massimo di punti 1

f) stato di disoccupazione: **punti 1**

Qualora nel contesto della graduatoria si verificano situazioni di parità tra due o più candidati si procederà a sorteggio.

Art. 20

Titoli di preferenza in caso di concorso per titoli ed esami

1. – A parità di merito costituiscono titoli di preferenza:

a) aver esercitato il servizio di taxi, in qualità di sostituto del titolare di licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi negli ultimi 5 anni, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente od in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea per il medesimo periodo;

b) aver prestato servizio in qualità di autista presso pubbliche amministrazioni, aziende od imprese private;

c) avere la proprietà o la disponibilità in leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di persone portatrici di handicap;

d) avere la residenza nel territorio di un Comune facente parte dell'Associazione Terre di Pianura:
Baricella, Budrio, Granarolo, Malalbergo, Minerbio, Molinella;

e) essere in possesso di un titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera;

f) carichi di famiglia (come da dichiarazione ai fini della imposta sui redditi per l'anno in corso) e figli a carico indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o meno;

g) stato di disoccupazione;

Art. 21
Materie d'esame

L'esame – nel caso che il concorso non sia per soli titoli - si svolge o attraverso un colloquio ovvero attraverso una prova scritta sulle materie sottoelencate:

- a) la conoscenza del Regolamento comunale relativo all'esercizio del servizio pubblico non di linea (N.C.C. auto)
- b) la conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune.
- c) l'Amministrazione si riserva di indicare come eventuale materia d'esame una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere sarà effettuato contestualmente alla prova d'esame.

Art. 22
Validità della graduatoria

- 1. - La graduatoria ha validità di 3(tre) anni dalla data di approvazione.
- 2. - I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 23
Rilascio delle autorizzazioni

- 1. - Il responsabile del procedimento, entro 20 (venti) giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 90 (novanta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8, commi 1 e 2 ed art. 9 lett. a), c), d), e) ed f). Il medesimo responsabile provvede d'ufficio agli accertamenti di cui all'art. 9 comma 1 lett. b).
- 2. - Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30(trenta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora riscontrata regolare.

Art. 24
Validità delle autorizzazioni

1. L'Amministrazione comunale accerta annualmente il permanere dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento in capo al titolare dell'autorizzazione.
- 2.- Entro il 30 novembre di ogni anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il permanere dei requisiti di cui all'articolo 8 od al verificarsi degli impedimenti di cui all'articolo 9. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritiene necessari.
- 3.- L'eventuale ulteriore documentazione di cui al precedente comma 2 deve essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui perviene all'interessato la richiesta.
- 4.- Il titolare dell'autorizzazione può essere dichiarato decaduto, anche prima del termine di cui al comma precedente, nei casi e con le forme previste dalla leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 25
Inizio del servizio

1. - Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. - Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 4 (quattro) mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità temporanea, per cause di forza maggiore, ad iniziare il servizio.

**CAPO VII - MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE
DELLE AUTORIZZAZIONI**

Art. 26
Trasferibilità per atto tra vivi

1. – L' autorizzazione è trasferibile, alle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in presenza di documentato trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa. La richiesta, al Comune che ha rilasciato il titolo, sottoscritta dal titolare con firma autenticata (salvo il disposto dall'articolo 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127) deve essere corredata da copia autentica dell'atto di cessione dell'azienda e dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato, anch'essa sottoscritta come sopra, nonché dalla documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti indicati nel presente articolo.

2. – Nel caso di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (permanente inabilità o inidoneità al servizio per malattia od infortunio), l'attestazione deve essere fornita dal titolare, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato deve, entro 10 (dieci) giorni, essere consegnato all'Ufficio comunale competente, unitamente ai titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro un anno dalla data della certificazione a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche in caso di ritiro della patente.

3.- In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato.

4.- Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per cinque anni dalla data di trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 27

Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. - In caso di morte del titolare le autorizzazioni possono essere trasferite ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21

2. - Gli eredi devono comunicare il decesso del titolare dell'autorizzazione al competente ufficio comunale, entro tre mesi dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria, da parte di tutti gli altri aventi diritto, la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata nelle forme di cui all'art. 21 del D.P.R. 445/2000;

oppure:

b) la volontà degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto di designare un soggetto, previa approvazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare ed in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione.

3. – Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) b), deve avvenire mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso.

4. – Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3, vengono considerati come rinuncia al trasferimento della autorizzazione, con conseguente decadenza.

5. – Il subentrante o il sostituto, ai sensi del precedente comma 3, deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8

6. – In ogni caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 28 **Collaborazione familiare**

1. - I titolari di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. – L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta, di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- a)** dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 21/1992;
- b)** dichiarazione sostitutiva, resa dal collaboratore familiare ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera a), b), c) e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 9, acquisendo d'ufficio la documentazione di cui all'art. 9 lett. b).

3 – Il Comune effettua le verifiche d'ufficio in relazione all'articolo 9, comma 1, lettera b) rilascia il nullaosta entro 30(trenta) giorni dalla richiesta e provvede ad annotarlo nel titolo.

4- La sussistenza dell'impresa familiare è accertata annualmente, tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal titolare dell'autorizzazione.

5 - La non conformità della attività svolta alle forme previste dall'art. 230 – bis del Codice Civile, nonché la mancanza od il venir meno di uno dei requisiti previsti o la sussistenza dagli impedimenti di cui all'art. 9, comporta l'immediata revoca del nulla – osta rilasciato dall'Amministrazione comunale.

Art.29 **Personale dipendente**

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio.

2. In tal caso, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'assunzione, devono presentare all'ufficio comunale che ha rilasciato il titolo, la seguente documentazione:

- a)** copia dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per il personale con la qualifica di autista;

b) copia della certificazione di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicurativi, assistenziali, dalla quale risulti il numero di posizione del contribuente;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla quale risulti il numero dei dipendenti e che l'impresa è in regola con i relativi versamenti contributivi.

3.La situazione del personale dipendente – numero, qualifica, regolarità dei versamenti contributivi – è accertata annualmente tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4.Il nominativo dei dipendenti con qualifica di autista è riportato in calce all'autorizzazione.

CAPO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DI AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

Art. 30

Obblighi dei conducenti

1.- I conducenti delle autovetture N.C.C. hanno l'obbligo di:

a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

b) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori il veicolo;

c) entrare su richiesta dell'utente anche in strade private agibili, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano in violazione al codice della strada;

d) applicare sul mezzo, ai sensi di quanto disposto da apposita ordinanza, i contrassegni distintivi di riconoscimento e gli adesivi specificanti la tipologia della tariffa, rilasciati dall'Amministrazione comunale;

e) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);

f) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione comunale. Detti documenti, da esibire a richiesta degli agenti e dei funzionari di polizia stradale, debbono essere tenuti aggiornati;

g) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

h) depositare qualunque oggetto dimenticato sul mezzo, del quale non si possa procedere a restituzione immediata, entro 3 (tre) giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, al competente Ufficio del Comune;

i) trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;

l) comunicare, all'Ufficio Comunale, il cambio di residenza entro il termine di 30 (trenta) giorni.

m) comunicare, all'Ufficio Comunale, eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla notifica;

n) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi nel luogo indicato.

o) applicare, all'interno del veicolo, una targhetta con la scritta " divieto di fumare".

Art.31
Obblighi specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1.- Oltre agli obblighi di cui all'art. 30, l'esercente il servizio N.C.C. ha l'obbligo di:

- a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) comunicare entro 7 (sette) giorni, all'Ufficio Comunale, l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa;
- c) riportare la vettura nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto, salvo il caso di prenotazione mediante radio telefono ai sensi dell'art. 41 comma 2 .

Art. 32
Diritti dei conducenti di N.C.C.

1. - I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati, anche attraverso gli organismi economici di categoria, di tutte le variazioni della toponomastica locale;
- b) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 30, comma 1 lettera i);
- d) esporre adesivi per la richiesta preventiva di fatturazione.

Art. 33
Divieti per i conducenti di N.C.C.

1. - E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di :

- a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- b) fumare all'interno dell'abitacolo della vettura e consumare cibo durante la corsa;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
- d) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
- e) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- f) usare, verso gli utenti ed i colleghi, modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- g) trasportare animali di loro proprietà;
- h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di patente idonea;

- i) applicare nella autovettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento;
- l) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni politiche e sindacali.
- m) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate da specifiche ordinanze comunali e dal D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e relativo regolamento di attuazione D.P. R. n. 495 del 16 dicembre 1992.

Art. 34

Divieti specifici per l'esercente il servizio N.C.C.

1. - In conformità a quanto disposto dall'art. 31 lett. c) è vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto.
2. - Nei casi di sosta, collegata ad un contratto di trasporto in atto, il noleggiatore ha l'onere di fornire la prova all'agente accertatore, ovvero al più tardi, entro le successive 24 (ventiquattro) ore all'ufficio comunale competente.

CAPO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO N.C.C.

Art.35

Caratteristiche dei veicoli

1. - Gli autoveicoli in servizio pubblico non di linea di cui al presente Regolamento devono:
 - a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) avere idonea agibilità ed almeno 3 (tre) sportelli laterali;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno della vettura;
 - e) essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e per non superiore a nove;
 - f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattati per il trasporto di soggetti disabili.
2. - L'applicazione di eventuale strumentazione oltre a quella espressamente consentita, deve in ogni caso essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'Ufficio comunale competente. L'Ufficio stesso può intervenire, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Art. 36
Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C.

1. - Oltre le caratteristiche di cui all'art. 35, l'autoveicolo N.C.C. deve:

- a) essere di colore blu o nero. Per i veicoli con più di cinque posti è consentita la loro immatricolazione anche se di diverso colore; è ammessa, altresì, la stessa colorazione prevista per le vetture adibite a servizio taxi, qualora si tratti di vetture commercializzate esclusivamente con tali colorazioni. In tutti i casi è previsto il rilascio dell'apposito nulla osta, previa verifica, da parte del competente Ufficio Comunale;
- b) portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero della autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita con apposita ordinanza del Comune;
- c) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Art. 37
Controllo dei veicoli

1. - Fatta salva la verifica di competenza degli organi della MCTC, le autovetture da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del competente Ufficio Comunale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli articoli 35 e 36. Il competente Ufficio comunale, per effettuare il controllo, si avvale della Polizia Municipale.

2. - Il veicolo sottoposto a controllo che sia riscontrato privo di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, dovrà, nel termine indicato dall'Ufficio comunale, essere ricondotto a condizioni atte al riconoscimento dell'idoneità. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizione utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Sindaco provvede ai sensi dell'art. 52, comma 1.

3. - I titolari di autorizzazioni N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'Ufficio comunale competente.

4. - L'Ufficio competente Comunale, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 38
Avaria del veicolo

1. - Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. - Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore possibile danno e disagio.

Art. 39
Veicoli di scorta

1. – Nell'ambito organizzativo dei servizi N.C.C. il Comune può definire, con pianta organica distinta in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo. Il Comune stabilirà, contemporaneamente, le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
2. – Il veicolo fermo per motivi tecnici potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio pubblico di linea.
- 3.- Le vetture devono essere di proprietà od in disponibilità, anche tramite noleggio, agli organismi economici di categoria ovvero di organismi istituiti per il perseguimento di finalità di carattere sociale e da questi messi a disposizione degli organismi economici di cui all'art.7, comma 1 lettere b) c) della legge n. 21/1992.
- 4.- Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con lettere alfabetiche, saranno abbinate ad autorizzazioni non cedibili a terzi, rilasciate elusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ed operante nel territorio del Comune.

Art. 40
Sostituzione autovettura per fermo tecnico

- Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta sopra richiamato può, previa autorizzazione del Comune, sostituire il veicolo fermo per riparazione e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare dello stesso servizio che risulti disponibile per turno, ferie od altre simili cause legittime;

Art. 41
Radio telefono

1. - Il servizio N.C.C. può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono.

2. - Il servizio radio telefono di N.C.C. raccorda gli utenti e gli esercenti il servizio, presso le rispettive sedi o rimesse. Le sedi o rimesse possono a loro volta essere collegate telefonicamente con le singole autovetture in servizio per comunicare, alle stesse, le prenotazioni pervenute.

CAPO X - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 42
Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

1. - Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

2. - Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della legge 21/1992.

Art. 43
Trasporto disabili

1. - Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21/1992, i servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.

2. - E' consentito, nell'ambito delle licenze per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici N.C.C, il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità, adattando i veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

3. - I titolari di autorizzazione NCC possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità.

4. - I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n°384.

Art. 44 Tariffe

1. - Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla Giunta in base ai criteri determinati dal Ministro dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.

2. - I noleggiatori possono, altresì, attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat e altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Art. 45 Ferie, assenze, aspettativa, distacchi.

1. - Ogni titolare di autorizzazione di noleggio ha diritto, annualmente, a 45(quarantacinque) giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.

Le assenze per licenze matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie.

Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15(quindici) giorni continuativi, il titolare deve, almeno 15 (quindici) giorni prima, darne comunicazione scritta all'Ufficio competente del Comune, che qualora riscontri che la stessa determini carenza del servizio, può rinviarne la fruizione con atto motivato.

2. - Ogni 5 (cinque) anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di 12 (dodici) mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione dell'autorizzazione, il periodo di aspettativa viene considerato come attività di servizio.

3. - Ogni titolare può ottenere il distacco dal servizio e la conseguente sospensione della autorizzazione per mandato politico o sindacale conformemente alle leggi vigenti.

Art. 46 Servizi con caratteristiche particolari

1. - Gli organismi economici di categoria dei noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, società, associazioni, etc.) comprese le amministrazioni pubbliche, al fine di prevedere determinate condizioni particolari per l'effettuazione del servizio.

2. - Il contenuto delle convenzioni non può in nessun caso contravvenire alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, particolarmente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche dei servizi.

3. - Copia delle convenzioni stipulate deve essere inviata al competente Ufficio Comunale che adotterà i necessari provvedimenti in caso di contrasto con le norme di legge o di Regolamento.

4. - E' altresì, consentito, ai soggetti di cui al comma 1, nel pieno rispetto delle caratteristiche del servizio di cui all'art. 2, comma 1 e art. 3, della legge 21/1992, l'utilizzo di forme di abbonamento a condizione che siano sviluppate idonee attività di promozione e preventiva pubblicizzazione, garantendo la trasparenza delle condizioni a cui è offerto il servizio, soprattutto favorendone la visibilità in modo da consentire agli utenti d'esercitare la propria facoltà di scelta.

Art. 47 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e più in generale sull'esercizio del servizio N.C.C. compete al Comune. Gli uffici comunali, per l'attività di vigilanza e controllo, si avvalgono del Corpo di Polizia Municipale.

CAPO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 48 Sanzioni amministrative pecuniarie. Misura e procedimento

1. Esclusi i casi di cui agli articoli 50, 51 e 52, per i quali si applicano le sanzioni ivi previste, per le violazioni alle norme del presente regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 689/1981 con individuazione del minimo edittale nella somma di € 100,00 - stabilita dal comma 1 dell'articolo e del limite massimo del decuplo del minimo pari ad € 1000,00 - come dettato dal comma 2 dell'articolo stesso.

2. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro 90 (novanta) giorni. Il trasgressore è ammesso a pagare una somma fissa entro 60 (sessanta) giorni dalle contestazione o notificazione suddette. Ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, la misura della somma fissa è determinata in via generale per ciascuna specie di illecito con provvedimento dell'organo competente del Comune di Budrio.

3. Il trasgressore, qualora non provveda al pagamento ai sensi del comma 2, può nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della

notificazione, far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito.

4. L'ufficio di cui all'articolo 46, nei casi di cui al precedente comma 3, cura la trasmissione all'Autorità del rapporto redatto dall'agente accertatore, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l'accertamento della violazione, determina nei successivi 60 (sessanta) giorni, con ordinanza motivata, la somma dovuta a titolo di sanzione, applicando i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed ingiunge il pagamento insieme alle spese all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.

6. Per Autorità, ai sensi dei commi precedenti e dei successivi articoli, si intende l'organo od il responsabile dell'ufficio o servizio cui il Comune ha attribuito le competenze decisionali in materia.

Art. 49 Diffida

1. - Il titolare di autorizzazione che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alla sanzione pecuniaria relativa, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina del servizio.

2. - Alla diffida sono connesse le conseguenze sanzionatorie di cui all'art.50, comma 2.

Art.50 Sospensione della autorizzazione. Casi e procedimento

1. – Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa della sospensione dell'efficacia del titolo da cinque a sessanta giorni:

- a) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- b) tenuta di comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti;
- c) rilascio di testimonianza falsa nell'ambito di un procedimento disciplinare promosso a carico di un'altro operatore del servizio;
- d) violazione dell'art. 33, lettera c);
- e) violazione dell'art. 33, lettera f), qualora, ciò dia luogo ad alterchi che sfocino in via di fatto;
- f) violazione dell'art. 43, comma 1.
- g) violazione dell'art. 37, comma 3 ;

Le infrazioni di cui alle lettere precedenti si riferiscono sia al fatto del titolare dell'autorizzazione che dei suoi legittimi sostituti.

2. - L'autorizzazione è sospesa dal Sindaco per un periodo di mesi 1 (uno) quando il titolare sia incorso nel secondo provvedimento di diffida di cui all'art. 49, nell'arco di due anni.

3. - A seguito del provvedimento di sospensione della autorizzazione, i titoli abilitativi devono essere riconsegnati all'Ufficio comunale competente, che dispone il fermo del veicolo con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione, comunicandola all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

Art.51

Sospensione cautelare dal servizio

Qualora il titolare di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione comunale può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio.

In tal caso la sospensione è revocata se e quando sia emessa una sentenza di non colpevolezza.

Art. 52

Decadenza dell'autorizzazione Casi e procedimento

1. - Il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione, a titolo di sanzione, nei seguenti casi:

- a)** per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90(novanta) giorni salvo i casi di forza maggiore;
- b)** per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 25 e per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a mesi 3(tre) senza giustificazione;
- c)** a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 51;
- d)** quando vi sia violazione alle disposizioni contenute all'art. 37, comma 2;
- e)** quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione dal servizio.

2. - La decadenza viene comunicata all' Ufficio Provinciale della M.C.T.C ed all'Ufficio della Camera di Commercio competente per la formazione e la conservazione del ruolo, di cui all'art.6 comma 3, della legge 21/1992, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

CAPO XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53

Norma di rinvio

1. - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 21/1992, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

2. - Per i veicoli diversi dalle autovetture indicati all'art. 1 della legge 21/1992, comma 2, lettera b), qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà:

a) ad applicare le norme del presente Regolamento per quanto attiene il rilascio della autorizzazione amministrativa;

b) per quanto attiene l'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli, si procederà alla integrazione del presente Regolamento.

Art.54

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. - Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i Regolamenti NCC mediante autovettura precedentemente approvati dal Comune.

2. - Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti, deliberazioni ed ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 55

Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni di cui all'art. 48 sono applicabili alle violazioni di norme del regolamento del Comune di Budrio sino ad un'eventuale ridefinizione della materia con legge.

Art. 56

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione provinciale di approvazione dell'atto medesimo.